



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ANCONA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Arianna Sbano
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 747/2022 promossa da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv.
[REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] elett.te dom.to in via [REDACTED]
[REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. PAVANETTO
MATTEO e dall'avv. [REDACTED] elett.te dom.to in VIALE BOLOGNESI 12
47121 FORLI'

CONVENUTO/I

Viste le conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta depositate a seguito di
provvedimento emesso ex art. 127-ter c.p.c.

MOTIVAZIONE

La società cooperativa agricola ricorrente propone opposizione avverso il decreto
ingiuntivo del Tribunale di Ancona n. 215/2022, emesso in data 6-7.6.2022 e notificato il
7.6.2022, ottenuto da [REDACTED], ex dipendente della stessa, per il pagamento del TFR
pari ad euro 13.584,72.

L'opponente non contesta il credito maturato dall'ex dipendente ma avanza, in via
riconvenzionale ed in compensazione, azione di risarcimento del danno per condotta
negligente dello stesso.



Assume, infatti, la [redacted] che a seguito delle improvvise dimissioni del [redacted] in data 14.12.2021, il quale svolgeva attività di capo stalla e veterinario, si sarebbero riscontrate una serie di criticità nella gestione della stessa e nella salute degli animali, con grave danno economico subito dalla cooperativa datrice di lavoro, quantificato in totali euro 316.146,34. L'opponente chiede, pertanto, che il [redacted] sia condannato al pagamento in favore di [redacted] dell'importo di euro 302.561,62, somma computata al netto del credito per TFR per euro 13.584,72.

Si costituisce in giudizio il convenuto opposto che, da un lato, rileva la non contestazione del credito per TFR vantato, dall'altro, chiede respingersi la domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e diritto.

Si dà atto, in via preliminare, come il credito del [redacted] a titolo di TFR non sia oggetto di contestazione, sicchè lo stesso deve ritenersi pacifico tra le parti, tant'è che, alla prima udienza, veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento, vanno qui esaminate le condotte ed i fatti allegati a fondamento del ritenuto inadempimento contrattuale dell'ex dipendente [redacted]

PODOMETRI

Assume parte opponente che il nuovo capo stalla assunto dalla stessa avrebbe constatato l'assenza di 179 podometri per un valore pari ad euro 13.000,00 circa.

Secondo l'opponente "il fatto che più del 40% dei podometri acquistati da [redacted] [redacted] sia scomparso in poco più di tre anni e che non risulti che il [redacted] lo abbia mai neanche rappresentato e/o segnalato al CdA, configura una gravissima negligenza da parte dell'opposto in relazione ai propri doveri di gestione, verifica e segnalazione dello stato della mandria e della stalla in generale di cui era diretto responsabile".

In proposito, produce il doc. 18 da cui risulta la denuncia di furto presentata dal Presidente della cooperativa ai Carabinieri in data 25.1.2022 dalla quale si legge che il nuovo capo stalla [redacted], il 15.1.2021, si sarebbe accorto che 179 podometri, detenuti in leasing, sarebbero spariti.

Ebbene, già di per sé, il fatto che la circostanza della loro sparizione sia stata appurata a distanza di un mese dalle dimissioni del [redacted], rende difficile ipotizzare che la trafugazione possa essere avvenuta ad opera del medesimo.



Pertanto, ciò che sembra rimproverare la cooperativa e non tanto l'avvenuta sottrazione di tali podometri, quanto il fatto che di tale sparizione non sia stato informato il CdA.

Non è dato, tuttavia, comprendere come da tale ipotizzata mancata informazione possa derivare una responsabilità del [redacted] per il risarcimento per l'intero prezzo dei medesimi, in quanto, anche laddove il CdA fosse stato notiziato, la perdita si sarebbe, comunque, verificata oppure si sarebbe dovuto provvedere ad un nuovo acquisto, laddove ritenuta necessaria la loro sostituzione.

Ad ogni modo, parte opposta ha fornito una plausibile spiegazione della ragione per cui tali podometri, inizialmente acquistati in numero di 400 nel maggio 2018, non siano stati, in parte, rinvenuti, a distanza di tre anni e mezzo.

Come riferito in memoria, "i podometri venivano utilizzati in azienda ma, non essendovene un numero sufficiente per tutta la mandria, era consuetudine tagliare il cinturino, sfilandolo dall'arto della bovina prima del suo c.d. spostamento in asciutta, ovvero in un box apposito ove le mucche dopo il parto e l'intera lattazione venivano, per così dire, lasciate a riposo.

Circa una volta alla settimana erano i mungitori a tagliare il braccialetto depositandolo in una apposita bacinella piena d'acqua curandone così la pulizia.

Dopodiché, puliti e dotati di un nuovo cinturino i podometri venivano messi sugli animali che partorivano.

Le modalità del loro utilizzo e il continuo riciclo espone i podometri ad una forte usura, si rompevano e perdevano e sovente venivano rinvenuti incastrati e rovinati in mezzo alle catene dei raschiatori che portavano il letame nel biogas".

Tale ricostruzione non è stata espressamente contestata da parte ricorrente né alla prima udienza né nelle note conclusionali, sicché deve ritenersi circostanza attendibile il fatto che i podometri non rinvenuti si siano, nel tempo, rotti o persi per l'intenso (ma non indebito) utilizzo che ne veniva fatto, senza che, in proposito, appaia rinvenibile alcuna colpa o negligenza a carico del capo stalla.

NEGLIGENZA ED OMISSIONI DELLA CURA E SORVEGLIANZA DELLO STATO DI SALUTE DELLA MANDRIA

Assume la ricorrente di avere riscontrato, successivamente al recesso del [redacted], "irregolarità nelle relazioni che lo stesso inviava alla opponente, con particolare riferimento a quella del 11.12.2021 (doc. 19), in quanto redatta con annotazioni a mano e a margine del report dell'ARA del 29.11.2021, la quale ha poi comunicato a [redacted] che tale



report non era corretto per riscontrati problemi nella rilevazione dei dati, e che di tale evidenza aveva immediatamente informato il [REDACTED].

Tale grossolana gestione dei dati da parte del [REDACTED] ha impedito alla opponente di conoscere lo stato di salute della sua mandria, e, dettagliatamente, la situazione delle zoppie del bestiame, aspetto fondamentale della gestione di un allevamento di bovini”.

In particolare, le negligenze del [REDACTED] sarebbero evidenti in relazione al numero dei capi affetti da zoppia e in relazione alla diffusione di un virus nell’autunno del 2021.

Rileva, infatti, parte opponente che nella propria relazione del 11.12.2021 il [REDACTED] riportava la presenza di sole due zoppie gravi, e quindi due capi da vendere; tuttavia, in data 16.12.2021, veniva disposta dal [REDACTED] la vendita di 7 capi di bestiame per zoppia (doc. 20), mentre il nuovo capo stalla subentrato al [REDACTED], ad inizio 2022, aveva dovuto provvedere alla vendita di circa ottanta per zoppia grave.

Parte opponente produce, poi, la perizia redatta dal proprio CTP del Dott. [REDACTED] datata 11.3.2022, secondo cui il 40% della mandria è affetto da zoppie e che “molte di queste zoppie sono croniche quindi molto probabilmente non recuperabili”, comportando “una importante svalutazione della mandria” (doc. 22).

Quanto sopra evidenzerebbe “la presenza di innumerevoli casi di zoppia grave nella mandria risalenti al periodo in cui il [REDACTED] era ancora veterinario e capo stalla della opponente; ciò dimostra che l’attività dell’opposto è stata caratterizzata da negligenza ed aspetto ancor più grave è che lo stesso non abbia mai provveduto a comunicare tale gravissima situazione al CdA, venendo meno così anche ad un elementare dovere di correttezza”.

La prova articolata è stata, pure, rivolta a provare l’esistenza di un numero rilevante di casi di zoppia, a fronte dei pochi casi ufficialmente segnalati dal [REDACTED] con relazione del dicembre 2021.

La richiesta di risarcimento è stata calcolata, considerando la necessità per la cooperativa di vendere “tra dicembre 2021 e marzo 2022, ben 339 capi di bestiame, di cui ben 138 vacche, 47 manze, e 118 vitelli, oltre ad altri 36 bovini; si tratta di dati al 31.3.2022, quindi, superiori alle risultanze della allegata perizia (doc. 22)”.

Si è, dunque, allegato “un danno patrimoniale per Stalla per non meno di euro 80.040,00, considerata la differenza tra il valore medio di sostituzione (euro 1.250,00) e il valore medio conseguito con le suddette vendite (euro 670,00) come riferito dal perito”, a cui



aggiungere “la perdita considerevole per la mancata attesa produzione da parte delle vacche vendute a causa di problemi sanitari, e il costo di sostituzione di questa parte di mandria”.

Anche in relazione alle manze destinate al macello, la cooperativa assume essersi verificata “una rilevante perdita patrimoniale, quantificabile in non meno di euro 17.390,00, considerata la differenza tra il valore medio di sostituzione (euro 950,00) e il valore medio conseguito con le suddette vendite (euro 580,00) come riferito dal perito”.

Ebbene, anche dato per ammesso che, dopo le dimissioni del [REDACTED], si sia rinvenuto un alto numero di vacche zoppe, superiore a quello da lui segnalato nell’ultima relazione e che aveva portato già alla vendita di 7 capi, il ricorso non contiene alcuna allegazione circa la ragione per la quale la presenza di tali zoppie debba ricondursi ad una negligente prestazione lavorativa da parte del Capo stalla a cui, in aggiunta, era stato affidato anche il compito di veterinario.

Nulla di tutto ciò si rinviene né nell’articolato testimoniale né nella perizia di parte depositata in atti la quale si limita a fotografare una situazione, peraltro, successiva di alcuni mesi alle dimissioni del lavoratore, senza fare alcun riferimento a quale sarebbe stata la condotta doverosa e diligente del [REDACTED] che, laddove, fosse stata adottata, avrebbe impedito l’insorgere delle zoppie e la conseguente necessaria vendita dell’animale (necessità sulla quale pure nulla si dice, considerandola un assioma).

In altre parole, non basta allegare quelli che, secondo la propria prospettazione, sono stati i danni subiti, senza indicare quale sia stata la condotta colposa che li ha generati.

Ugualmente, ciò vale anche per il fatto allegato relativo alla diffusione di un virus nella mandria nell’autunno del 2021 che avrebbe causato la morte di alcuni, non specificati, capi di bestiame. Anche in tal caso non è dato sapere quale sia la condotta rimproverata al [REDACTED]. Peraltro, il doc. 23 contenente l’esito delle analisi disposte su alcuni campioni attesta l’esistenza di casi isolati di infezione, tenuto conto del numero di quasi 1000 capi di bestiame.

Peraltro, l’opposto ha dimostrato di essersi già lui stesso attivato al fine raccogliere campioni di feci da inviare per le analisi sia a novembre che a dicembre (v. doc. n. 26).

Quanto, poi, al fatto che, eventualmente, il [REDACTED] non abbia provveduto ad informare tempestivamente la cooperativa della situazione di criticità del bestiame, manca anche in tal caso l’allegazione del comportamento che, in caso di tempestivo avviso, avrebbe potuto porre in essere la datrice di lavoro, al fine di evitare il danno, considerandosi che il ruolo di cura del bestiame era stato delegato al [REDACTED] quale veterinario.



D'altronde, risulta dagli atti che, quanto meno negli ultimi mesi di lavoro, il [redacted] fosse stato affiancato da un consulente (sig. [redacted]) nominato dalla cooperativa proprio per coadiuvarlo e consigliare azioni di miglioramento della produttività della stalla, sicché appare strano che neppure costui si sia avveduto di tali criticità e non abbia prontamente avvisato la propria cliente, nell'ipotizzata inerzia del veterinario.

Stesse considerazioni valgono per l'allegata mancata sottoposizione della mandria al richiamo vaccinale scaduto ad ottobre 2021 per IBR (per malattie respiratorie) e BVD (per malattie intestinali). In proposito, il ricorso non contiene una specifica descrizione delle ragioni per cui tale circostanza debba ritenersi avere concorso a determinare la successiva diffusione degli agenti infettivi di cui sopra.

Peraltro, l'opposto ha prodotto una scheda tecnica (doc. n 28), dalla quale sembra evincersi che l'ultimo richiamo eseguito era stato posto in essere il 19.05.2021, sicché per il vaccino IBR il richiamo successivo avrebbe dovuto essere somministrato entro 12 mesi, ovvero, al massimo, a maggio 2022 mentre il vaccino BVD avrebbe dovuto essere inoculato dopo un anno (v. doc. n. 29).

Assume, poi, l'opponente che la veterinaria assunta dopo il [redacted] avrebbe riscontrato: - che numerose bovine da latte presentavano tre capezzoli invece di quattro, fatto che ovviamente incide negativamente sulla loro produttività e che è riconducibile ad un cattivo stato di salute della mandria; - che vi erano incongruenze tra le matricole della mandria e la banca dati nazionale e che gran parte dei capi presentava una sola targhetta-matricola anziché due, come dovrebbe essere, dovendosi, di conseguenza, provvedere all'acquisto di un numero ingente di duplicati.

Anche in tale caso non è allegato quale avrebbe dovuto essere il comportamento doveroso da parte del [redacted] che avrebbe impedito la circostanza esposta in merito al numero dei capezzoli, mentre l'eventuale mancanza delle targhette appare circostanza del tutto minimale, anche laddove provata.

In conclusione, la domanda riconvenzionale non può essere accolta, non essendo le azioni inadempienti bene enucleate nel ricorso, nel quale ci si dilunga sui presunti danni subiti ma senza adeguata dimostrazione del nesso causale con comportamenti del lavoratore. Correlativamente, anche i capitoli del ricorso sono volti per lo più alla dimostrazione dell'esistenza dei danni ma non sull'operato negligente del lavoratore, senza la cui prova non è possibile riconoscere alcuna domanda risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.



Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nel procedimento n° 747/2022 R.C.L.,
così provvede:

- Respinge l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- Respinge la domanda riconvenzionale;
- Condanna la Società ricorrente a pagare al convenuto le spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.

Ancona, 26 ottobre 2023

Il Giudice
dott. Arianna Sbanò
(atto sottoscritto digitalmente)

